COMMISSIONE X

TRASPORTI - POSTE E TELECOMUNICAZIONI MARINA MERCANTILE

CIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPATARO

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1251

Disegno e proposta di legge (*Rinvio del seguito della discussione*):

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (3617);

SPADAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (2445) . 1251

PRESIDENTE 1251

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*)

Modifiche alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. (4309) 1252

PRESIDENTE 1252, 1253, 1255
SAMMARTINO, *Relatore* . . . 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257
BARDANZELLU. 1253, 1256
CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* . . 1253, 1254, 1255, 1256, 1257
BOGONI 1253
AMADEI GIUSEPPE 1255, 1257
BIANCHI GERARDO 1255
MARCHESI 1257

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1260

La seduta comincia alle 19,15.

SAMMARTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Basile.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (3617) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri: Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'amministazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (2445),

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Spadazzi, Romualdi, Amodio, Biaggi Francantonio, Amadei Giuseppe, Nicosia, Cantalupo, De Leonardis, Savio Emanuela, Daniele, De Caro, De Capua, Guerrieri Emanuele, Simonacci, Fracassi, Degli Occhi, Alpino, Chiarolanza, Buttè, Preziosi Olindo, Tantalo, Ter-

ranova, Palazzolo, Sorgi, Buffone, Baldelli, Romano Bruno, Bignardi, Barbieri Salvatore, Di Luzio, Sangalli, Trombetta, Cortese Guido, Ferioli, Sponziello, Romano Bartolomeo, Durand de la Penne, Casalinuovo, Cassiani, Badini Confalonieri, Mattarelli Gino, Romita, Alliata di Montereale, Ceravolo Mario: « Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Devo comunicare alla Commissione che non è stato ancora stampato il nuovo testo redatto dal Comitato ristretto e che pertanto si renderebbe necessario il rinvio del seguito della discussione.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (4309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Il Relatore, onorevole Sammartino ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMMARTINO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo premettere che, poiché soltanto oggi ho ricevuto l'avviso che questa sera si sarebbe discussa la legge, sarò molto breve, e chiedo scusa, anche perché la relazione che accompagna il disegno di legge è talmente ampia e chiara da convincere di per sé della bontà e giustizia del provvedimento che concerne quel gran numero di lavoratori che sono gli assuntori ferroviari.

Il provvedimento porta modifiche alla legge discussa due anni e mezzo or sono.

Per merito del Governo e, debbo aggiungere per esatta verità delle cose, del qui presente Sottosegretario di Stato onorevole Cappugi, la categoria degli assuntori ha ottenuto attaverso le istanze delle organizzazioni sindacali, un nuovo disegno di legge, che ora viene al nostro esame.

Mi limito a ricordare soltanto che il provvedimento prevede un miglioramento sensibile del trattamento economico degli addetti alle assuntorie, riunendo in maniera organica le diverse, preesistenti norme legislative e capitolari in materia.

All'articolo 2 in relazione ai recenti miglioramenti economici conseguiti dai dipendenti dello Stato, si prevede un trattamento finora usato alla categoria di cui trattasi in questo senso:

1°) L'aumento della retribuzione base ed il riconoscimento di due aumenti biennali per i servizi pregressi; 2°) la concessione di una indennità per servizio notturno; 3) la estenzione dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, a favore degli assuntori ex combattenti.

L'onere complessivo di questo disegno di legge, per il quale vi è il parere favorevole della Commissione bilancio, è di 3 miliardi e 850 milioni: a questa cifra si arriva al 1° luglio 1963 perché i miglioramenti sono divisi in due fasi. Per tutti i miglioramenti è stata fissata la decorrenza del 1° luglio 1962, ma a partire dal 1° luglio 1963 è previsto un ulteriore aumento delle retribuzioni nella misura del 10 per cento di quelle fissate al 1° luglio 1962 con una maggiore spesa annua di lire 630 milioni: di qui l'onere complessivo di 3 miliardi e 850 milioni.

Un miglioramento ed una modifica positiva in confronto alla legge del 30 dicembre 1959 sono costituiti dal trattamento di malattia previsto dall'articolo 4 della legge.

Io ritengo che il disegno di legge nell'attuale formulazione è di generale soddisfazione per tutta la categoria e ne hanno dato atto i sindacati interessati.

Sempre che la Commissione ed il Governo lo consentiranno io vorrei proporre alcune modifiche per migliorare ulteriormente alcune posizioni già acquisite, soprattutto perché ritengo che una buona legge nella materia degli assuntori ferroviari debba essere fatta con soddisfazione di tutti, altrimenti come è vero che a distanza di due anni ora veniamo a modificare, così sarà altrettanto vero che fra alcuni mesi i parlamentari che avranno l'onore di essere eletti per la prossima legislatura dovranno ritornare su questa materia.

Mi proporrei di suggerire alcuni emendamenti che nella sostanza non muterebbero quanto ad oneri ulteriori rispetto a quelli previsti, perché ritengo che non dovrebbero esservene.

Ma io prego gli onorevoli colleghi di voler procedere senz'altro all'esame del disegno di legge ed all'eventuale approvazione, in quanto tutta la categoria – circa 15 mila lavoratori – degli assuntori, in Italia, attende ansiosamente l'approvazione di questo disegno di legge di cui noi siamo grati al Governo che ha voluto presentarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARDANZELLU. Poche cose, desidero dire: la categoria degli assuntori è una di quelle più diseredate nel campo del lavoro e particolarmente nel campo dei ferrovieri. Ho ricevuto da due o tre anni parecchie sollecitazioni perché venisse approvata una tale legge e perché venissero loro riconosciuti quei diritti che umanamente non si possono rifiutare. Dò quindi la mia adesione al disegno di legge e sono grato al Sottosegretario onorevole Cappugi che finalmente dopo tanto tempo, ha preso in mano la questione e l'ha portata a soluzione come giustamente diceva l'amico Sammartino.

Siccome però egli mi ha accennato a qualche modifica che intende apportare, di cui soprattutto una mi stà particolarmente a cuore, io desidero che siano illustrate in maniera che siano messe a conoscenza di tutti i membri della Commissione in modo specifico. Lascio pertanto al collega Sammartino la parola in materia.

SAMMARTINO, *Relatore*. All'articolo 6, dove si dice: « L'articolo 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dal seguente:

Gli assuntori cessano dall'incarico nei seguenti casi:

a) per difetto sopravvenuto dei necessari requisiti fisici;

b) per motivi... », io mi permetterei di fare osservare che in nessun ruolo dell'amministrazione dello Stato il sopravvenuto difetto dei requisiti fisici fa cessare dal servizio. Si potrebbe – con la norma così formulata – dare il caso di una persona che, dopo aver servito per 25 o 30 anni, per il fatto di vedersi indebolire la vista sia costretta a vedersi cessare dall'incarico: io non vorrei vederla così rigorosa.

A tal fine ho formulato i seguenti emendamenti:

« *Sopprimere la lettera* a) *dell'articolo 6* »;

« *Aggiungere alla fine dell'articolo 6 il seguente comma:*

« Nei casi di sopravvenuto difetto dei necessari requisiti fisici e per motivi di salute che determinino l'inabilità al servizio per un periodo superiore ad un anno, agli assuntori verranno estese le norme previste per il personale ferroviario ».

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non si può accogliere tale emendamento in quanto devono essere disciplinate diversamente le due eventualità se non vogliamo correre il rischio di fare delle confusioni pericolose.

BARDANZELLU. Io desideravo che il collega Sammartino facesse queste precisazioni e per me e per i membri della Commissione, in modo che così sappiamo di che cosa si tratta.

SAMMARTINO, *Relatore*. Si è voluta introdurre una norma di carattere cautelativo nel caso di sopravvenuta incapacità fisica.

BOGONI. Nonostante il disegno di legge abbia delle lacune, credo che dobbiamo votarlo perché altrimenti perderemmo nuovo tempo: è certo, infatti, che gli emendamenti da proporre sarebbero diversi, a prescindere da quelli presentati dall'onorevole Sammartino all'articolo 6.

Date però le circostanze e cioè che gli stessi interessati hanno richiesto più volte una legge, accettiamone l'urgenza ed approviamola.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236, è integrato dal seguente comma aggiuntivo:

« Il personale femminile non è ammesso nelle assuntorie di cui al precedente n. 1 ».

BOGONI. Io comprendo che il ruolo degli assuntori sia pesante per le donne e che naturalmente l'Amministrazione abbia formulato questa disposizione, però mi sembra che le donne possono essere ammesse anche alle assuntorie. Non ne faccio una questione pregiudiziale, ma sia messo a verbale quanto ho detto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti li porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dai seguenti:

« La tabella delle retribuzioni mensili iniziali lorde degli assuntori, allegata alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Gli assegni personali, che sono riassorbibili con gli aumenti di retribuzione, non vengono ridotti o riassorbiti in sede di prima applicazione della nuova allegata tabella ».

Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è modificato come segue:

« Agli assuntori, alla data dalla quale ha effetto la presente legge, sono attribuiti, al massimo, altri due aumenti periodici, secondo i criteri previsti dalla legge 5 marzo 1958, n. 224 ».

All'articolo 11 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono aggiunti i seguenti commi:

« Agli addetti presso assuntorie classificate in base agli articoli 1 e 3, comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6, è corrisposta una indennità nella misura oraria di lire 85 per la prima categoria e di lire 50 per la seconda categoria.

L'indennità compete nella misura di cui alla prima categoria soltanto agli addetti alle assuntorie di stazione tenuti al presenziamento dei treni e dei passaggi a livello, agli addetti alle assuntorie di passaggio a livello e nei casi in cui il servizio viene svolto all'aperto o in condizioni di particolare disagio o responsabilità.

Qualora, per effetto della diminuita entità delle prestazioni, un impianto in assuntoria cessi di essere classificato in una delle categorie previste dall'articolo 3, l'assuntore, che continui ad essere ivi utilizzato, per disposizione dell'Azienda ferroviaria, conserva la retribuzione già in godimento, ma il periodo di tale utilizzazione non è utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di retribuzione.

Agli assuntori ex combattenti viene concessa, a domanda, una maggiore anzianità di due anni ai fini degli aumenti periodici di stipendio. Tale beneficio viene attribuito nella posizione rivestita all'atto dell'entrata in vigore della presente legge agli assuntori già in servizio alla data stessa ed in quella rivestita all'atto dell'iscrizione nel ruolo speciale compartimentale ai nuovi assunti ».

(*È approvato*).

ART. 3.

L'articolo 13 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dal seguente:

« Gli assuntori sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali agli effetti dell'articolo 1 del regio decreto 10 marzo 1938, n. 1054, e successive modificazioni, ed hanno titolo al medesimo trattamento previsto per il personale ferroviario dell'esercizio di cui all'articolo 56 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dal seguente:

« Peraltro, qualora si tratti di assenza dipendente da malattia, debitamente riconosciuta dai sanitari, all'assuntore compete, per i primi 7 giorni, la metà della retribuzione e per il periodo successivo, fino al 180° giorno di assenza, l'intera retribuzione ».

SAMMARTINO, *Relatore*. Vorrei una delucidazione dal Sottosegretario. L'articolo 4 al secondo capoverso dice:

« Peraltro, qualora si tratti di assenza dipendente da malattia, debitamente riconosciuta dai sanitari, all'assuntore compete, per i primi 7 giorni, la metà della retribuzione e per il periodo successivo, fino al 180° giorno di assenza, l'intera retribuzione ».

Chiedo se non sia il caso di eliminare la differenziazione per i primi 7 giorni.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Io prego la Commissione di tener conto della situazione attuale in ordine alle malattie degli assuntori. La situazione è questa: all'assuntore assente dal servizio non spetta alcun trattamento economico, salvo disposizioni particolari.

Qualora si tratti di assenza per malattia debitamente riconosciuta dai sanitari, all'assuntore compete la metà della retribuzione, a partire dall'ottavo giorno e fino al 180°, il che significa che per i primi otto giorni gli assuntori attualmente non hanno alcuna retribuzione e dall'ottavo al centottantesimo prendono soltanto metà della retribuzione.

Il disegno di legge prevede invece la retribuzione integrale per i centottanta giorni, salvo una carenza per metà soltanto della paga per i primi 7 giorni.

Questa piccola carenza è cautelativa, perché si tratta di persone che non sono facilmente controllabili dal punto di vista sanitario e che potrebbero essere spinte a dichiararsi malate per piccole malattie.

Pertanto pregherei la Commissione di non voler modificare. La sostanziale differenza tutti la apprezzano: si concedono 180 giorni di paga intera dove attualmente gli assuntori prendono soltanto la metà della retribuzione con carenza totale per i primi sette giorni, mentre nel disegno di legge vi è carenza parziale solo per i primi sette giorni.

SAMMARTINO, *Relatore*. Non sono d'accordo sullo spirito che ha dettato questa norma, che non è piaciuta agli stessi assuntori.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ho trattato personalmente con i rappresentanti della categoria e vi assicuro che essi chiedevano molto meno di quello che ho potuto offrire in sede sindacale nella trattativa. Non si aspettavano la paga intera, perché chiedevano l'abolizione della carenza, restando metà paga per tutti i 180 giorni. Allora io ho detto di poter concedere tutta la paga e metà stipendio per i primi sette giorni soltanto.

AMADEI GIUSEPPE. Vorrei sapere che spesa comporta.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Nessuna spesa. Il fatto è che una piccola carenza rispetto alla retribuzione vi è anche nei contratti di diritto privato.

Io mi rimetto alla Commissione, ma prego di tener conto delle mie osservazioni.

AMADEI GIUSEPPE. Appunto perché non vi è alcuna spesa, non vedo perché non dovremmo risolvere il problema.

Mi permetterei di dire che è sbagliato il principio.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Le opinioni non si discutono. Io ho un'opinione diametralmente opposta alla sua, ma ognuno è libero di pensare come crede.

BIANCHI GERARDO. Gli operai hanno avuto tre giorni di franchigia – una delle vittorie – e stanno cercando di ridurre, ma è franchigia totale. Qual'è lo scopo? Quello di evitare che si dichiarino malati per una infreddatura, perché dobbiamo garantire i lavoratori per i mali lunghi e gravi. Io sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario.

AMADEI GIUSEPPE. Fra due anni e mezzo torneremo su questa questione.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Dichiaro che il Governo insiste nella sua formulazione. La Commissione decida come crede.

SAMMARTINO, *Relatore*. Propongo di sostituire nell'articolo 4 la parola: « sette », con la parola: « cinque », in modo da ridurre a cinque giorni la corresponsione di metà retribuzione.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Poiché si tratta di affermare il principio sono d'accordo per i cinque giorni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore onorevole Sammartino, accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

L'articolo 4 rimane pertanto così formulato:

«Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 è sostituito dal seguente:

« Peraltro, qualora si tratti di assenza dipendente da malattia, debitamente riconosciuta dai sanitari, all'assuntore compete, per i primi 5 giorni, la metà della retribuzione e per il periodo successivo, fino al 180° giorno di assenza, l'intera retribuzione ».

Do lettura dell'articolo 5:

« Il terzo comma dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 è sostituito dai seguenti:

« L'assegno vitalizio mensile di cui al precedente comma, spettante agli assuntori che abbiano venti anni di servizio, è pari al 44 per cento dell'ultima retribuzione lorda mensile percepita ai sensi dei primi due commi dell'articolo 11.

Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, l'assegno di cui sopra è aumentato dell'1,80 per cento della retribuzione fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento con 40 anni di servizio.

Nei casi in cui l'assegno spetti con anzianità inferiore ai 20 anni di servizio utile, la percentuale del 44 per cento, è ridotta dell'1,80 per cento per ogni anno mancante al raggiungimento del 20°.

Ai titolari di assegni vitalizi diretti di importo non superiore a lire 400.000 annue lorde ed a quelli di assegni vitalizi indiretti o di riversibilità di importo non superiore alle lire 300.000 annue lorde compete il

caroviveri nella misura di lire 24.000 annue lorde.

Nei casi di assegni vitalizi diretti compresi tra lire 400.000 e lire 424.000 annue lorde e di assegni vitalizi indiretti o di riversibilità compresi tra lire 300.000 e lire 324.000 annue lorde, il caroviveri compete in misura pari alla differenza fra lire 424.000 o lire 324.000 e l'assegno spettante.

Agli assuntori cessati dal servizio con diritto all'assegno vitalizio o ai loro aventi causa spettano le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive integrazioni, con le stesse norme in vigore per i pensionati ferroviari ».

Le disposizioni di cui sopra, agli effetti economici, decorrono dal 1° luglio 1962 e si applicano anche nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio dal 1° febbraio 1958 in poi, od ai loro aventi causa.

L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 è sostituito dal seguente:

« Nei casi di cessazione dall'incarico avvenuta per morte ovvero per inabilità permanente, dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio, all'assuntore o ai suoi aventi causa spetta il trattamento analogo a quello previsto per il personale ferroviario ».

Le disposizioni di cui sopra si applicano nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 14 maggio 1958 ed hanno effetti economici dal 1° luglio 1962 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« L'articolo 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è sostituito dal seguente:

« Gli assuntori cessano dall'incarico nei seguenti casi:

a) per difetto sopravvenuto dei necessari requisiti fisici;

b) per motivi di salute che determinino inabilità al servizio per un periodo superiore a 18 mesi;

c) per domanda dell'interessato, da accettarsi dalla Azienda entro 60 giorni dalla presentazione;

d) per raggiungimento del 65° anno di età.

La cessazione può essere disposta, indipendentemente dal limite di età, quando trattasi di assuntore facente parte dello stesso nucleo familiare del titolare cessato dall'incarico per le cause di cui ai punti *c*) e *d*), e sempreché l'interessato abbia già acquisito titolo all'assegno vitalizio.

Il Ministro è autorizzato ad emanare norme che prevedano, nel caso di chiusura di intere linee o di soppressione del singolo servizio in assuntoria, l'utilizzazione del personale in mansioni analoghe a quelle precedentemente esercitate.

Gli assuntori cessati dall'incarico per il motivo di cui al punto *a*), o in applicazione del secondo comma, possono essere reiscritti nell'albo a domanda per l'affidamento di assuntorie per le quali posseggano tutti i requisiti prescritti.

Gli assuntori reiscritti nell'albo ai sensi del precedente comma sono collocati, nella graduatoria delle rispettive sezioni, prima degli aspiranti assuntori che non siano mai stati iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 8 e secondo l'ordine cronologico di cessazione dall'incarico.

Il provvedimento di cessazione dall'incarico è adottato dal direttore compartimentale. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al direttore generale, che decide in via definitiva ».

SAMMARTINO, *Relatore*. Propongo di sopprimere al primo comma la lettera *a*) e di aggiungere alla fine il seguente comma:

« Nei casi di sopravvenuto difetto dei necessari requisiti fisici e per motivi di salute che determinano inabilità al servizio per un un periodo superiore ad un anno, agli assuntori verranno estese le norme previste per il personale ferroviario ».

BARDANZELLU. Dobbiamo tener conto che dopo 20, 25 anni di servizio se uno ha una diminuzione, per esempio, della vista, non è giusto che sia mandato a casa quando potrebbe essere utilizzato in un altro settore od attività, perché dai binari potrebbe passare agli uffici, da quello che può essere lavoro materiale alla contabilità o a qualcosa di simile.

E a me pare che questa difesa del lavoratore dobbiamo tenerla presente nell'approvazione di questo articolo 6.

SAMMARTINO, *Relatore*. Mi pare che l'onorevole Sottosegretario avesse suggerito una formula diversa.

Comunque il punto *a*) dovrebbe essere eliminato ed il *b*) diventerebbe *a*).

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Se ad un certo momento uno ha la

disgrazia di perdere i requisiti fisici indispensabili per la esecuzione del lavoro connesso alla sua qualifica, come è possibile mantenerlo in servizio?

SAMMARTINO, *Relatore*. Ma in nessuna altra amministrazione dello Stato vengono mandati a casa, a meno che non si tratti di requisiti assoluti.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Si tratta sempre di requisiti fisici per cui se uno perde la vista bisogna mandarlo a casa.

SAMMARTINO, *Relatore*. Proprio ieri sera ho avuto notizia di un assuntore che, diminuitagli la vista, ed essendo stato costretto a mettersi gli occhiali, si è visto mandare a casa.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Se la vista gli è diminuita a tal punto da non poter riconoscere i segnali, è giusto che lo si mandi a casa.

SAMMARTINO, *Relatore*. Ma io dico di non mandarlo a casa ma di lasciarlo per ipotesi in stazione o comunque in un altro ufficio. Se questo infatti non ha raggiunto i limiti di pensione lo lasciamo sul lastrico?

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il pubblico impiego non è un ricovero di infermi.

SAMMARTINO, *Relatore*. Io dico soltanto di non differenziare gli assuntori da tutti gli altri impiegati dello Stato.

AMADEI GIUSEPPE. Che cosa avviene dei ferrovieri?

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. O vengono licenziati oppure c'è la facoltà del direttore, in relazione ai bisogni del servizio, di utilizzarli in mansioni diverse, oppure ancora per due anni lo stato giuridico ammette che non vengano immediatamente licenziati ma vengano messi in aspettativa: in due anni infatti può presentarsi il caso di utilizzazione in mansioni ridotte o comunque diverse da quelle rivestite.

Ma non può ammettersi che un ferroviere che perde i requisiti fisici non venga dispensato dal servizio.

AMADEI GIUSEPPE. Ma allora perché non li regoliamo come i ferrovieri?

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Perché hanno uno stato giuridico diverso. Se qui mettiamo il riferimento ai ferrovieri, sconvolgiamo tutta l'economia del provvedimento.

MARCHESI. Mi rendo conto della preoccupazione del collega Sammartino, ma la mia perplessità deriva dalla particolarità della categoria.

L'onorevole Sottosegretario spiegava che per il personale ferroviario vi è la possibilità di utilizzare il medesimo in mansioni diverse, a differenza degli assuntori. Quindi lo emendamento dovrebbe essere fatto in un determinato modo, ma troverebbe notevoli difficoltà di carattere tecnico. Per cui di fronte a questa perplessità sorge la mia preoccupazione: io non saprei come l'emendamento, che l'onorevole Sammartino propone, possa inserirsi in questa legge.

Ecco l'unica ragione per cui non mi associo all'emendamento Sammartino, pur condividendo il punto di vista da lui espresso.

SAMMARTINO, *Relatore*. In quei casi vengono estese agli assuntori le norme previste per il personale ferroviario.

MARCHESI. Dovremmo allora dare agli assuntori unica qualifica e così dovremmo puramente e semplicemente assimilarli ai ferrovieri.

SAMMARTINO, *Relatore*. Poiché vedo che l'orientamento della maggioranza della Commissione è per respingere il mio emendamento lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nonché all'allegato non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 7.

Al testo dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli assuntori iscritti nel ruolo speciale o nell'albo ai sensi del quarto comma dell'articolo 21, possono essere inquadrati, a domanda, nei ruoli del personale ferroviario.

Tale inquadramento si effettua a favore degli assuntori di stazione o di fermata con 5 anni di servizio nelle relative mansioni, nelle qualifiche di:

capo stazione o capo gestione, se in possesso di licenza di scuola secondaria di secondo grado;

assistente di stazione, se in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado;

manovale, se in possesso della licenza elementare.

Vengono altresì inquadrati nella qualifica di manovale gli assuntori dei servizi di custodia ai passaggi a livello presenziati e gli

assuntori dei servizi di vigilanza segnali e punti speciali della linea con presenziamento, se in possesso della licenza elementare.

Gli inquadramenti stessi sono subordinati al possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ad eccezione del limite massimo di età, salva l'applicazione dell'articolo 5 della legge medesima.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi sono effettuati mediante concorsi a posti limitati, contenuti nel 50 per cento delle disponibilità annue di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425. I suddetti concorsi sono banditi:

a) per titoli ed esami, volti particolarmente all'accertamento dell'idoneità professionale, per gli assuntori immessi in servizio da data anteriore all'entrata in vigore della legge e per coloro che, assunti in servizio dopo tale data, non hanno partecipato ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 4.

b) per titoli, per gli assuntori assunti con le modalità previste dall'articolo 4 e cioè mediante superamento di esami di concorso.

Gli inquadramenti previsti nel presente articolo non riguardano le donne ».

Al primo comma dello stesso articolo 22, alle qualifiche indicate è aggiunta quella di capo gestione.

(*È approvato*).

ART. 8.

Nell'albo di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono altresì iscritti, in aggiunta ai soggetti previsti dall'articolo 27 della legge stessa, coloro che, anteriormente al 1° gennaio 1960, hanno avanzato domanda per essere utilizzati come assuntori e che alla stessa data, siano già stati riconosciuti idonei, previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici, nonché coloro che siano stati utilizzati, nei due anni precedenti alla data del 1° marzo 1960, per le sostituzioni di assuntori, sempre previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici.

Nell'albo stesso sono anche iscritti i dipendenti di assuntori già in servizio alla data del 1° marzo 1960, nonché coloro che nella posizione di incaricati hanno occupato posti di assuntori per almeno 300 giornate nel periodo dal 1° marzo 1960 al 31 maggio 1962, i quali superino l'esame professionale e sia accertato nei loro confronti il possesso dei requisiti morali e fisici.

L'applicazione dei precedenti due commi avviene su domanda degli interessati da produrre entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 9.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è modificato come segue:

« Nello stesso ruolo sono iscritti coloro che, nella posizione di dipendenti degli assuntori, hanno svolto, in via sistematica e continuativa, per almeno un anno, servizio nelle assuntorie di cui al comma precedente, in avvicendamento con gli assuntori titolari per assicurare il completamento del servizio giornaliero, con impegno d'orario non inferiore a quello dell'assuntore, ma con periodi di sovrapposizione d'orario inferiore a metà dell'orario previsto per l'assuntore ».

(*È approvato*).

ART. 10.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 31 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono sostituiti dai seguenti:

« Agli effetti del trattamento previdenziale di cui agli articoli 17 e 18 è riconoscibile per intero il servizio prestato come assuntore negli ultimi venti anni.

Non sono riconoscibili i periodi di prestazione antecedenti ad interruzioni dovute:

a) a volontà dell'assuntore;

b) ad altre cause, quando si tratti di interruzione continuativa superiore a tre anni tranne il caso in cui l'interruzione sia dovuta a servizio militare, prigionia, deportazione o a cause a queste assimilabili ».

Le disposizioni contenute nei suddetti commi decorrono dal 1° febbraio 1958.

È fatta salva, se più favorevole, la posizione già conseguita in base all'articolo 31 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali a carico degli assuntori e degli incaricati è elevato al due per cento.

L'assistenza sanitaria da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i

dipendenti statali è praticata agli incaricati di cui agli articoli 8 e 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, qualunque sia la durata della loro prestazione giornaliera, purché con i medesimi risulti stipulata una convenzione di durata non inferiore a 6 mesi.

La base per la commisurazione del contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dovuto dagli incaricati di cui al precedente comma è costituita dalla complessiva retribuzione imponibile del manovale di ruolo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in vigore dal 1° luglio 1962, per stipendio iniziale, quota di aggiunta di famiglia per moglie e due figli, con le maggiorazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1564, dovuta per le sedi di servizio nei comuni aventi meno di 600.000 abitanti, e rateo mensile della tredicesima mensilità.

(*È approvato*).

ART. 12.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1962.

Con effetto dal 1° luglio 1963 le retribuzioni previste dalla tabella allegata sono maggiorate del 10 per cento.

Le nuove retribuzioni con effetto rispettivamente dalle predette date del 1° luglio 1962 e del 1° luglio 1963 saranno considerate, ai fini degli assegni vitalizi di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, anche nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio dal 1° febbraio 1958 in poi o dei loro aventi causa.

(*È approvato*).

ART. 13.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecizio 1962-63 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata:

in aumento:

Capitolo n. 1. – « Prodotti della rete ferroviaria e della navigazione con navi traghetto » . . . . L. 1.370.000.000

Spesa:

in diminuzione:

Capitolo n. 24. – « Contributo al fondo pensioni e sussidi » (regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e regio decreto legge 31 gennaio 1924, n. 171 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) . . . . . L. 1.850.000.000

(*È approvato*).

ART. 14.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge previsto, per l'esercizio 1962-63, in lire 3.220.000.000 l'Amministrazioni delle ferrovie dello stato provvederà con le disponibilità di cui al precedente articolo 13.

All'ulteriore maggiore spesa di lire 630.000.000 che lo stesso provvedimento comporterà per l'esercizio finanziario 1963-64 si provvederà con i normali stanziamenti che risulteranno inscritti, per detto esercizio, nei capitoli delle « Spese per gli assuntori ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'allegato:

RETRIBUZIONE INIZIALE DEGLI ASSUNTORI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

ASSUNTORI DI STAZIONE O DI FERMATA — Classificazione dell'impianto — Categoria	RETRIBUZIONE MENSILE (lire)		ASSUNTORI DI PASSAGGI A LIVELLO E DI VIGILANZA SEGNALI E PUNTI SPECIALI DELLA LINEA — Classificazione dell'impianto — Categoria	RETRIBUZIONE MENSILE (lire)	
	Assuntori titolari	Assuntori non titolari		Assuntori titolari	Assuntori non titolari
A	63.500	59.000	A	56.000	51.500
B	59.000	54.500	B	51.000	47.500
C	54.500	50.500	C	48.000	44.000
D	48.000	45.500	D	41.000	38.000

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 30 dicembre 1959 n. 1236, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (4309):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli, Amadei Giuseppe, Babbi, Bardanzellu, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Calvaresi, Canestrari, Degli Esposti, Fiumanò, Francavilla, Frunzio, Gefter Wondrich, Mancini, Marchesi, Montanari Silvano, Petrucci, Polano, Pucci Anselmo, Ravagnan, Sales, Sammartino, Sinesio, Spataro, Vidali.

È in congedo:

Basile.

La seduta termina alle 19,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI